

AC 2660

Emendamento

Art. 1

Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “salvo qualora si accertino prospettive documentate di continuazione o di ripresa dell’attività entro un periodo di 12 mesi dalla cessazione”.

AC 2660

Emendamento

Art. 1

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole “con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con l'esclusione degli amministratori e sindaci,” con le seguenti “anche in relazione a quanto previsto dal comma 7, lettera a),”.

AC 2660

Emendamento

Art. 1

Al comma 4, sostituire la lettera r) con la seguente:

“r) previsione di meccanismi di raccordo e di integrazione delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di realizzare una completa fusione delle politiche attive e delle politiche di sostegno al reddito;”.

AC 2660

Emendamento

Art. 1

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole “eliminazione e”.

AC 2660

Emendamento

Art. 1

Al comma 7, lettera c), aggiungere infine “assicurando comunque la garanzia della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nei casi di licenziamenti per motivi discriminatori e per quelli ingiustificati di natura disciplinare, previa qualificazione specifica delle fattispecie”.

AC 2660

Emendamento

Art. 1

Al comma 7, lettera d), sostituire le parole da “anche aziendale” fino a alla fine, con le seguenti “stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare criteri generali di applicazione della disciplina di cui alla presente lettera;

Emendamento

Art. 1

Al comma 7, sostituire la lettera e) con la seguente:

“e) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e temperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore; previsione che la contrattazione collettiva stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativa sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, possa individuare criteri generali di applicazione della nuova disciplina di cui al presente punto.”

Emendamento

Art. 1

Al comma 7, sostituire la lettera f) con la seguente:

“f) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché a tipologie di rapporti di lavoro disciplinate a seguito del riordino di cui alla lettera a) del presente comma;

AC 2660

Emendamento

Art. 1

Al comma 7, lettera g), dopo le parole “possibilità di estendere” inserire le seguenti “secondo linee coerenti a quanto disposto alla lettera a) del presente comma,”.

AC 2660

Emendamento

Art. 1

Al comma 7, lettera g), dopo le parole “nei diversi settori produttivi” inserire le seguenti “caratterizzati da stagionalità nonché per le attività saltuarie e di limitato valore economico”.

AC 2660

Emendamento

Art. 1

Al comma 8, sostituire le parole “alla genitorialità” con “alle cure parentali”.

AC 2660

Emendamento

Art. 1

Al comma 9, lettera f), sostituire le parole “l'infanzia” con “le cure parentali”.

AC 2660

Emendamento

Art. 1

Al comma 9, lettera f), dopo le parole “dei servizi alla persona” aggiungere le seguenti “in coordinamento con gli Enti Locali titolari delle funzioni amministrative”.

AC 2660

Emendamento

Art. 1

Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

“*h-bis*) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza;”.

Emendamento

Art. 1

Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo “Il monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli effetti sull’efficienza del mercato del lavoro, sull’occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata ed uscita nell’impiego, anche ai fini dell’adozione dei decreti di cui al primo periodo, è assicurato dal Sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”